

# CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE

- **Forme e sostanza della consulenza tecnica d'ufficio. Questioni ipotizzabili in punto di conferimento e di svolgimento dell'incarico.**

# PREMESSA

- Al ragionamento forense da cui consegue la decisione giudiziale contribuiscono diversi attori: parti e relativi difensori, testimoni, esperti e, ovviamente, magistrati.
- Gli **esperti**, offrendo all'organo giudicante il sapere esperto del quale esso non è a conoscenza, garantiscono l'affidabilità della dimostrazione di un fatto, in quanto scientificamente vero.

# Ammissibilità, necessità, opportunità della prova scientifica

- La **nomina dell'esperto** da parte del giudice avviene **allorché** si prospettino situazioni complesse e **l'oggetto della procedura implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza.**

# **RUOLO DEL C.T.U.**

- **Ai sensi dell'art. 61 c.p.c., il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, da scegliere normalmente tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del c.p.c.**

# Ammissibilità, necessità, opportunità della prova scientifica (segue)

- Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la decisione relativa all'opportunità e alla necessità di ricorrere all'apporto di conoscenze esperte, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, la cui valutazione a riguardo è considerata insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 2 marzo 2015 n. 4185; Cass. 3 gennaio 2011 n. 7)

# ART. 191 C.P.C.

- Art. 191, 1° comma, c.p.c.:
- *«Nei casi previsti dagli artt. 61 ss. il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».*

# Scelta del C.T.U.

- **La scelta del C.T.U. è riservata**, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, **all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito** (Cass. 12 marzo 2010 n. 6050).

# Scelta del C.T.U.

- Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, **l'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo**, pur in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, **è valido e non è censurabile in sede di legittimità**, trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la **natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, 2° comma, c.p.c.** (*«La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice»*) e 22 delle relative disposizioni di attuazione (Cass. 19173/2015; Cass. 14906/2011).



# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **D.l. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modif., in legge 17 dicembre 2012, n. 221**
- **Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica**
- 1. (omissis) 2. (omissis) 3. (omissis)
- **4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [...].**
- 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto [.....].
- 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- **(segue)**

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Segue art. 16**
- 7. (omissis)
- 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ...
- 9. (omissis)
- 10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, [...], il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
  - a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
  - b) [...]. (**segue**)

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Segue art. 16**
- 11. (omissis)
- 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. modif., comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4/1° del d.l. 29/12/2009, n. 193, convertito, con modif., dalla legge 22/2/2010, n. 24, entro il 30/11/2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal d.P.R. 11/22005, n. 68, e succ. modif., a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
- 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
- 14. (omissis) 15. (omissis) 16. (omissis) 17. (omissis)
- **17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.**

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Articolo 16 bis Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**
- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30/6/2014 nei **procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale**, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ... . Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. ....
- 1-bis. Nell'ambito dei **procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30/6/2015, innanzi alle corti di appello** è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
- 2. Nei **processi esecutivi** di cui al libro III del c.p.c. la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. [...].
- 3. Nelle **procedure concorsuali** la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
- 4. (omissis) (**segue**)

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Segue art. 16 bis**
- 5. (omissis)
- 6. Negli **uffici giudiziari diversi dai tribunali** le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.Uff. dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione [...].
- 7. (omissis)
- 8. [...], il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
- 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. [...] (**segue**)

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Segue art. 16 bis 9-bis.** Le **copie informatiche**, anche per immagine, **di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice** nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il **consulente tecnico**, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. [...]
- 9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di' appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. [...]. (**segue**)

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Segue art. 16 bis**
- 9-quater. [...] il **curatore** [...].
- 9-quinquies. [...] **commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo**
- 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell' articolo 591-bis del c.p.c. deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
- 9-septies. I **rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata** devono essere depositati con modalità telematiche [...] I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'**esperto che ha effettuato la stima**. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.
- 9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Art. 16 ter Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni**
- 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia .
- 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.



# Comunicazioni e notificazioni per via telematica – Art. 149 bis c.p.c.

- **Articolo 149 bis Notificazione a mezzo posta elettronica.**
- [I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
- [II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
- [III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
- [IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
- [V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
- [VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

# Comunicazioni e notificazioni per via telematica

- **Articolo 45 disp. Att. c.p.c. Forma delle comunicazioni del cancelliere.**
- [I]. Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
- [II]. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.
- [III]. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata .
- [IV]. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

# ART. 191 C.P.C. (segue)

- Ponendo a confronto le versioni precedente e attuale del 1° comma dell'art. 191 c.p.c., appare evidente che la modifica sta tutta nel dato per cui il giudice formula i quesiti già al momento della nomina del c.t.u.
- Ciò corrisponde alla finalità di celerizzazione delle procedure.

# QUESITO

- **La formulazione anticipata del quesito consente alle parti di riflettere sulla formulazione stessa nel tempo che separa l'ordinanza di nomina del C.T.U. (e quindi la formulazione del quesito) e la successiva udienza di conferimento dell'incarico.**
- **In tale udienza, le parti potranno sollecitare mutamenti del quesito, che del resto potrebbero essere disposti, d'ufficio, dallo stesso giudice.**
- **L'ordinanza è, invero, di regola, modificabile, ai sensi dell'art. 177 c.p.c.**

# QUESITO

- Il quesito deve essere puntuale, scientificamente rigoroso, eventualmente anche predisposto in contraddittorio affinché possano essere definiti nel modo più corretto il campo e la prospettiva dell'indagine di carattere scientifico necessari per la decisione.

# QUESITO - POTERI/DOVERI DEL C.T.U.

- Se il c.t.u. possa dare “suggerimenti” ai fini dell’integrazione/modifica del quesito.
- In caso affermativo, quando?
- Sin dal momento del conferimento dell’incarico?
- In corso d’opera?
- Autonomamente oppure ad istanza di parte?

# **QUESITO - POTERI/DOVERI DEL C.T.U.**

- **Qualora il quesito posto sia “affetto” da “vizio” di non felice formulazione, deve ritenersi competere al c.t.u. interpretarne la “lettera”, ampliando il proprio lavoro.**
- **Ciò è ritenuto conforme alla corretta tutela dei diritti cui il processo civile deve tendere per dovere costituzionale (art. 24 Cost.).**

# Conferimento dell'incarico al c.t.u.

- **Giuramento del C.T.U.** - Si ritiene che la mancata prestazione del giuramento da parte del C.T.U. non produce nullità della consulenza (Cass. 14906/2011; Cass. 5737/1989), costituendo una **mera irregolarità formale**, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, **ostandovi il principio di tassatività delle nullità**.
- In caso di **chiarimenti o nuovi accertamenti**, il C.T.U. non è tenuto a rinnovare il giuramento (Cass. 272/1965).
- **Verbalizzazione dell'incarico** - Si ritiene che la mancata firma del C.T.U. sul verbale di udienza di conferimento dell'incarico genera una mera irregolarità (Cass. 10386/1996).



# PROCEDURA – REGOLE (segue)

- **Rimane ferma, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la facoltà del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del C.T.U.**

# Calendarizzazione attività C.T.U.

- Il legislatore è intervenuto sull'art. 195 c.p.c. con **finalità acceleratorie della procedura.**
- **Allo scopo di porre rimedio alla prassi dei richiami del C.T.U. a chiarimenti, dei supplementi di indagine, ecc., il legislatore ha inteso concentrare il contraddittorio tecnico innanzi al C.T.U., evitando che le dissertazioni tecniche si protraggano oltre il deposito della relazione redatta dal medesimo.**

# CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA' C.T.U.

- L'**attività consulenziale** è, oggi, dettagliatamente **calendarizzata** (art. 195, 3° comma, c.p.c.)  
La relazione del C.T.U. (una" bozza") deve essere trasmessa dal C.T.U. stesso alle parti costituite entro il termine stabilito dal giudice con ordinanza pronunciata all'udienza di conferimento dell'incarico.
- Con la medesima ordinanza deve essere fissato il termine entro cui le parti devono trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni sulla relazione.
- Con la medesima ordinanza, infine, deve essere fissato il termine (anteriore alla successiva udienza) entro cui il C.T.U. deve depositare in Cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
- **La relazione finale potrà subire modifiche rispetto alla prima stesura, in ragione delle osservazioni critiche provenienti dalle parti.**

# Nomina dei C.T.P.

- **Articolo 201 c.p.c.**
- **[I]. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.**
- **[II]. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche**

# Nomina dei C.T.P.

- Il **termine per la nomina del C.T.P.** ex art. 201 c.p.c. ha **natura ordinatoria** e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 c.p.c., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato (Cass. 25662/2014).

# OSSERVAZIONI ED ISTANZE DELLE PARTI

- Ai sensi dell'art. 194 c.p.c. i difensori e i C.T.P. possono formulare, nel corso delle operazioni peritali, istanze o osservazioni, in forma orale o scritta. **Gli scritti che la parte, per il tramite del difensore o del proprio consulente (unici soggetti abilitati a formare atti processuali), possono sottoporre al C.T.U. sono di due tipi:**
  - **a) osservazioni**, ossia valutazioni sulla metodologia da seguire nell'espletamento delle indagini, ovvero apprezzamenti sui risultati conseguiti;
  - **b) istanze**, ovvero sollecitazioni al C.T.U. affinché questi svolga determinati esami od indagini oppure prenda in considerazione determinati atti o documenti.

# OSSERVAZIONI ED ISTANZE DELLE PARTI

- Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 c.p.c.
- Nel **rispetto del principio del contraddittorio**, il C.T.U. sarà obbligato a trasmettere alle altre parti copia delle memorie contenenti tali osservazioni ed istanze (art. 90/2°/3° disp att. c.p.c.).

# PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

- Con le modifiche introdotte dalla legge 69/2009, sono stati potenziati i poteri di **contraddittorio** attribuiti alle parti — per il tramite di propri consulenti — nella formazione delle **conoscenze esperte**. La nuova disciplina del 3° comma dell'art. 195 c.p.c. prevede, infatti, che l'elaborato peritale debba essere trasmesso alle parti prima di essere depositato in Cancelleria, per consentire alle parti stesse di far avere a loro volta all'esperto proprie *osservazioni*, alle quali l'esperto dovrà fornire apposita *risposta scritta*. Il **consulente** provvederà a depositare in Cancelleria *“la relazione, le osservazioni delle parti, e una sintetica valutazione sulle stesse”*.



# QUESTIONI SORTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

- Qualora nel corso dell'attività di «indagine» sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferito al C.T.U., quale comportamento deve tenere quest'ultimo?

•

# QUESTIONI SORTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

- Ai sensi dell'**art. 92 disp. att. c.p.c.**,
- «[I]. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
- [II]. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
- [III]. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni».

# PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (segue)

- **Il giudice deve sorvegliare che il c.t.u. prenda effettivamente in considerazione e discuta — confutandoli ovvero adottando una diversa linea di valutazione — i rilievi critici proposti dai consulenti delle parti.**

# RELAZIONE DEL C.T.U.

- L'art. 195 , 2° comma, c.p.c. prevede che ***«Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti».***

# RELAZIONE DEL C.T.U.

- **Modalità di redazione della relazione finale.**
- Duplici ipotesi:
- i) «Bozza» ridenominata «relazione» + osservazioni delle parti + risposte del c.t.u. a tali osservazioni;
- ii) Relazione redatta tenendo conto delle «osservazioni» delle parti, preferibilmente evidenziandole.

# RELAZIONE DEL C.T.U.

- **E' necessario che il C.T.U. nella sua relazione dia conto e motivi specificamente sulle consulenze di parte.**
- Per questa via il C.T.U. potrà sollevare il giudice da analogo e gravoso onere.

# RELAZIONE DEL C.T.U.

**L'omessa enunciazione o allegazione (da parte del C.T.U.) delle osservazioni tecniche formulate dalle parti, dato anche che esse sono precluse nella fase successiva al deposito della relazione peritale, potrebbe cagionare una nullità per lesione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.).**

# TERMINI ORDINATORI E PERENTORI

- I termini possono essere «**ordinatori**» o «**perentori**».
- I **termini ordinatori** sono prorogabili dal giudice anche d'ufficio, sempre però prima della scadenza (art. 154 c.p.c.).
- La proroga non può avere una durata superiore al termine originario e non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato (art. 154 c.p.c.).
- I **termini perentori** non possono in alcun caso essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153 c.p.c.).



# **TERMINI ORDINATORI E PERENTORI**

## **(segue)**

- **Ai sensi dell'art. 152/1° c.p.c., i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, ma soltanto se la legge lo permette espressamente.**
- **Ai sensi dell'art. 152/2° c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.**

# **TERMINI ORDINATORI E PERENTORI**

## **(segue)**

- **I termini previsti dall'attuale disposto del 3° comma dell'art. 195 c.p.c. sono termini «ordinatori», in quanto la norma non li qualifica espressamente come perentori.**

# TERMINI ORDINATORI E PERENTORI

## (segue)

- **L'inosservanza, da parte del C.T.U., del termine assegnatogli per il deposito della relazione non comporta di regola alcuna decadenza o nullità, se non in particolari casi nel rito del lavoro (Cass. 6195/2014).**

# TERMINI ORDINATORI E PERENTORI(segue)

**L'art. 52/2° d.P.R. n. 115 del 2002 prevede espressamente il caso in cui la prestazione del C.T.U. non venga completata nel termine originariamente stabilito (o entro quello prorogato), limitandosi a stabilire conseguenze negative per il c.t.u. sul piano economico:**

- *« ... Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».*

# TERMINI ORDINATORI E PERENTORI(segue)

- Nel **rito del lavoro** l'inosservanza, da parte del c.t.u. nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto dell'art. 441, 3° comma, c.p.c. **Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi.** (Cass. 22708/2010; Cass. 10157/2004).

# **TERMINI ORDINATORI E PERENTORI(segue)**

- **Il termine concesso alle parti per depositare le loro note critiche è un termine ordinatorio, quindi prorogabile.**
- **Peraltro, il decorso di tale termine senza la presentazione di un'istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori (decadenza della parte interessata dal diritto).**

# OSSERVAZIONI ALLA C.T.U.

- **Deve ritenersi, oggi, preclusa la produzione di osservazioni dei C.T.P. successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 195 c.p.c. o dell'eventuale proroga concessa (in tal caso, proroga dovrà essere disposta anche per il deposito della relazione finale del C.T.U.).**
- **E' da escludere che note critiche alla c.t.u. possano essere contenute in comparsa conclusionale, perché in tal modo esse si sottrarrebbero al contraddittorio.**

# AVVISI

- L'art. 90/1° disp. att. c.p.c. dispone che il C.T.U. il quale, a norma dell'art. 194 c.p.c., è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, **deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del Cancelliere.**



# AVVISI (segue)

- A tali mezzi di comunicazione la giurisprudenza ha equiparato l'avviso dell'inizio delle operazioni dato con **lettera raccomandata**.
- La S.C. ha affermato ritenuto che **l'omissione della comunicazione, con la forma del biglietto di Cancelleria, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali** non produce nullità della c.t.u., qualora risulti che le parti siano state egualmente poste in grado di assistere all'indagine e di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti (Cass. 5093/2001).

# AVVISI (segue)

- **L'omissione della formalità di comunicazione è causa di nullità (relativa) della consulenza tecnica in quanto importa violazione del principio del contraddittorio.**

Avendo carattere relativo, tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente (*ex multis*: Cass. 1744/2013).

# AVVISI (segue)

- Qualora la parte fruiscia sia della difesa giuridica (avvocato, destinatario principale dell'avviso, *ex art. 170 c.p.c.*), sia di quella tecnica (C.T.P.), si può porre il **problema di stabilire chi debba essere il destinatario della comunicazione.**

## **AVVISI (segue)**

- **E' stato affermato che la violazione dell'obbligo di comunicazione al C.T.P. delle indagini predisposte dal C.T.U. non produce nullità della c.t.u., nel caso in cui il C.T.P. avrebbe potuto essere informato di tali operazioni dal difensore (Cass. 2834/1983 e, con riferimento ad un giudizio arbitrale, Cass. 4808/2014 ).**

# AVVISI (segue)

- Va rammentato che l'**art. 91 disp. att. c.p.c.** prevede che nella dichiarazione di nomina del C.T.P. deve essere indicato il domicilio o il recapito del medesimo.

# AVVISI (segue)

- Va posta distinzione tra gli **avvisi relativi all'inizio delle operazioni peritali** e quelli eventualmente dovuti in relazione alle riunioni successive indette dal C.T.U.
- **Alle parti deve essere data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive**, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste, al fine di parteciparvi (*ex multis*: Cass. 6195/2014).

# AVVISI (segue)

- **Come deve condursi il C.T.U. nel caso in cui intenda procedere o proseguire nell'attività peritale in data anticipata rispetto a quella fissata oppure nel caso in cui intenda proseguire nella suddetta attività dopo avere rinviato le operazioni a data da destinarsi?**

# AVVISI (segue)

- **Nei casi considerati, il C.T.U. ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (nullità peraltro relativa, quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni (Cass. 3243/2012; Cass. 18598/2008).**



# AVVISI (segue)

- **Va precisato che non tutto ciò che fa il C.T.U. si presta, per sua natura, ad un possibile pregiudizio per il diritto di difesa della parte.**

# AVVISI (segue)

- **Vi sono fasi del lavoro del C.T.U. (ad es.: studio dei fascicoli della causa, o di testi scientifici) rispetto alle quali la presenza delle parti non avrebbe alcuna rilevanza.**
- **Vi sono, poi, altre parti del lavoro del C.T.U. che consistono in operazioni meramente materiali** che sono ugualmente irrilevanti ai fini del diritto di difesa, in quanto sono state già decise in udienza innanzi al giudice, o sono state decise dal c.t.u. nel contraddittorio delle parti (es. acquisizione di un determinato documento).
- **Per altre parti ancora del lavoro del C.T.U., pur svolte senza la presenza delle parti, e rilevanti ai fini della risposta al quesito, può rivelarsi adeguato anche un contraddittorio successivo, innanzi al C.T.U.** Si pensi, ad esempio, al ritiro di un documento o di un oggetto presso un ufficio pubblico o presso un privato, che può essere sottoposto successivamente al contraddittorio con le parti.

# AVVISI - SEGUE

- Il requisito del contraddittorio (che indubbiamente qualifica l'opera del C.T.U.) non va inteso in senso formalistico, ma sostanziale.
- Si tratta di stabilire se, nel concreto, la condotta del C.T.U. abbia effettivamente pregiudicato il pieno dispiegarsi del diritto di difesa della parte, di cui all'art. 24 Cost.

# **VALIDITA'/INVALIDITA' DELLA C.T.U.**

- **Va, comunque, ribadito che la violazione del contraddittorio in tema di operazioni del C.T.U. può produrre effetti esiziali sulla validità dell'atto.**

# VALIDITA'/INVALIDITA' DELLA C.T.U.

## (segue)

- Secondo il costante orientamento della la S.C., la **violazione del contraddittorio** nel corso delle operazioni peritali rientra nel novero delle **nullità relative**, che rimangono sanate per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., ove non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (Cass. 15874/2010; Cass. 13428/2007).

# VALIDITA'/INVALIDITA' DELLA C.T.U.

- Anche la nullità della c.t.u. derivante dall'inosservanza della norma della legge professionale che vieta al geometra ed al perito edile di occuparsi di determinate costruzioni è di **carattere relativo**, non essendo la nullità espressamente prevista per legge; essa è pertanto sanata se non tempestivamente eccepita (Cass. 23504/2007).

# VALIDITA'/INVALIDITA' DELLA C.T.U.

- **Nullità parziale:** gli accertamenti anteriori al fatto che ha prodotto la nullità restano validi qualora si presentino siccome autonomi rispetto alla complessiva valutazione del C.T.U. e al parere conclusivo dichiarato nullo (Cass. 3340/1997).

# Verbalizzazione

- Appare opportuno che il C.T.U. **verbalizzi** tutte le attività compiute in presenza delle parti e che **dia ragione** di quelle eventualmente compiute in assenza delle medesime.



# Valenza della c.t.u.- Non mezzo di prova

- Il tema del **rapporto fra indagini del C.T.U. e onere della prova** è uno dei più complessi fra quelli che compongono l'analisi di questo indispensabile strumento del processo civile.
- Da un lato vi è la prova introdotta e gestita dalle parti, in conformità all'onere che grava sulle stesse, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c.
- Da un altro lato opera un organo (il C.T.U.) che non risponde all'iniziativa delle parti, ma al giudice.

# Valenza della c.t.u.- Non mezzo di prova (segue)

- Secondo il costante, consolidato, orientamento giurisprudenziale (*ex multis*: Cass. 1266/2013; Cass., Ord. 3130/2011), la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi probatori già acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
- Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine **non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume**, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

# Valenza della c.t.u. - Fonte oggettiva di prova

- La c.t.u., che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (da ultimo: Cass. 1190/2015).

# C.T.U. PERCIPIENTE – C.T.U. DEDUCENTE

- Il giudice può affidare al C.T.U. non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (**cd. consulenza deducente**), ma anche quello di accertare i fatti stessi, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto allegate dalle parti possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche (**cd. consulenza percipiente**).
- Nel secondo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova.

# C.T.U. PERCIPIENTE

- **Cass. sez. un. 4 novembre 1996 n. 9522**
- Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (**consulente deducente**), ma anche quello di accertare i fatti stessi (**consulente percipiente**). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel **secondo caso** la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, **senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente**. In questo secondo caso **è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento.**

# C.T.U. PERCIPIENTE

- Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta «percipiente», giacché, anche in tale ipotesi, è **necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche** (*ex multis*, Cass. 20695/2013).

# C.T.U. PERCIPIENTE - Esempi

- **i) Controversia locatizia** in cui si prospetti la necessità di rilevare le caratteristiche tecniche dell'immobile locato e valutarne la conformità, negata da una parte, a quelle richieste dalla categoria catastale attribuita dall'ufficio tecnico (Cass. 27002/2005).

# C.T.U. PERCIPIENTE - Esempi

- ii) **Consulenza grafica**, che costituisce il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. 1149/2011 ha ritenuto che il giudice possa aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure).



# C.T.U. PERCIPIENTE - Esempi

- **iii) Causa di risarcimento dei danni** provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una c.t.u. per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interrimento (Cass. 6155/2009).

# C.T.U. PERCIPIENTE - Esempi

- **iv) Causa possessoria** per «molestia» al possesso di un cavedio, delimitato da quattro muri, di cui tre di proprietà dell'attore ed uno comune tra costui ed il vicino.
- Stando all'assunto attoreo, il convenuto aveva trasformato una «luce» (abusivamente aperta sul muro comune) in «veduta» ed aveva, inoltre, installato canna fumaria forando il muro comune.
- Al C.T.U. veniva affidato l'incarico di accertare: a) le caratteristiche della finestra; b) la distanza del suo lato inferiore dal pavimento della stanza illuminata; c) le dimensioni e funzioni della canna fumaria; d) l'epoca di installazione dell'impianto di riscaldamento e dell'ampliamento della finestra e sua qualificazione.
- A parere della S.C., la c.t.u. in questione doveva ritenersi appieno ammissibile, avendo per oggetto l'accertamento di fatti che presupponevano particolari competenze tecnico-costruttive (Cass. 1181/2014).

# C.T.U. PERCIPIENTE - Esempi

- **v) In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la c.t.u. presenta carattere «percipiente», sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi (i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche), ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. 4792/2013).**

# **POTERI/DOVERI del C.T.U.**

- **Il sapere tecnico è necessario non solo per valutare dati storici già acquisiti al processo, ma anche (a monte) per acquisirli.**
- **Si deve riconoscere al C.T.U. un potere «istruttorio» autonomo.**

# POTERI/DOVERI del C.T.U. (segue)

- Il c.t.u. ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli.

# POTERI/DOVERI del C.T.U. (segue)

- **Può il C.T.U. acquisire e utilizzare documenti che le parti non abbiano loro stesse introdotto nella causa nelle forme e termini previsti dal c.p.c.?**

# POTERI/DOVERI del C.T.U. (segue)

- **E' stata data risposta affermativa a tale quesito.**
- **Peraltro, deve essere chiarito che i documenti (non prodotti dalle parti) fruibili debbono riguardare fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati (*ex multis*: 12921/2015; Cass. 1266/2013; Cass. 13015/2004).**
- **Qualora il C.T.U. valicasse tali limiti, gli accertamenti compiuti sarebbero viziati da nullità per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore, probatorio o indiziario.**

# POTERI/DOVERI del C.T.U. (segue)

- **Ad esempio**, è stata ritenuta ammissibile l'acquisizione, ad opera del c.t.u., di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica di un immobile oggetto di divisione (Cass. 14577/2012).



# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- **Può il C.T.U., nell'espletamento del mandato ricevuto, chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice?**

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- Secondo il **costante orientamento della S.C.** (Cass. 4729/2015; Cass. 14652/2012; Cass. 1901/2010), il C.T.U., nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere **informazioni a terzi ed alle parti**, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, **senza bisogno di una preventiva autorizzazione** del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; **il C.T.U., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale** e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso.

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- **Ad esempio**, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l'informazione assunta dal C.T.U. dalla parte, dalla quale risultava che quest'ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro (Cass. 15411/2004).

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- E' stato ripetutamente affermato che, allo scopo di accertare l'esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una **malattia professionale**, il C.T.U. può acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata, le quali, ove non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori, validamente acquisiti al processo, che possono essere posti a base della decisione del giudice unitamente ai fatti principali (Cass. 4252/2004; 6195/2003).

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- A tale riguardo, non è inopportuno rammentare che, stando al disposto dell'art. 194/1° c.p.c., **l'esercizio della facoltà in questione sembra essere subordinato all'autorizzazione del giudice.**
- Art. 194 [I]. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. **Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.**

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- ***Quid iuris*** nel caso in cui l'attività acquisitiva compiuta dal c.t.u. sia esorbitante rispetto ai quesiti?

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- **L'attività acquisitiva del C.T.U. non è legittima in caso di esorbitanza rispetto ai quesiti**, vale a dire quando abbia ad oggetto fatti non pertinenti (e quindi inutili) alla risposta al quesito (anche se, in ipotesi, essenziali ai fini della decisione della causa), perché **altrimenti il C.T.U. si surrogerebbe senza motivo legittimo all'onere della prova che incombe sulle parti.**

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- E' stato, tuttavia, affermato (Cass. 13229/2015; Cass. 5965/2004) **che, poiché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della c.t.u. eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta.**



# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- **Rimane, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti** dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali (principio enunciato dalla S.C. – Cass. 5440/2010 - in relazione alla produzione in giudizio di un'attestazione notarile fatta valere come interpretazione autentica di un atto pubblico rogato precedentemente dinanzi allo stesso notaio).

# POTERI/DOVERI DEL C.T.U. (segue)

- **La testimonianza e l'informazione orale raccolta dal C.T.U. hanno natura e funzione diverse dall'acquisizione della testimonianza in senso proprio.**
- **L'informazione orale del C.T.U. ha, in particolare, una mera funzione servente rispetto alla risposta al quesito.**

# INDAGINI ESPLORATIVE

- In ogni caso, **al C.T.U. non è consentito svolgere attività “esplorativa” o ruoli di supplenza** rispetto agli oneri di prova propri delle parti. Pertanto, il quesito posto al C.T.U. deve essere da costui correttamente interpretato e deve essere ricondotto entro i canoni previsti dalle regole processuali, in quanto l'attività del consulente non può assolvere in luogo delle parti all'onere di fornire le prove che la legge pone a carico di queste ultime (**Cass. 212/2006**).

# COLLABORATORI DEL C.T.U.

- **Data la vastità del sapere scientifico e tecnico, lo stesso esperto nominato dal giudice può avere bisogno di ulteriori supporti specialistici.**
- È accettato che il C.T.U. possa avvalersi della collaborazione di altri esperti o specialisti, laddove, in considerazione della complessità della questione da analizzare, si rendano necessari ulteriori supporti specialistici di carattere particolare; ovvero quando il consulente abbia bisogno dell'ausilio di collaboratori di studio o di assistenti nel compimento di attività materiali
- Tutto ciò al fine di acquisire tutti gli elementi che gli consentano di rendere al giudice un parere più informato.

# COLLABORATORI DEL C.T.U.

- **Qualora il C.T.U. si avvalga di collaboratori, è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice e una nomina formale degli stessi?**

# COLLABORATORI DEL C.T.U.

- **Al quesito si possono dare risposte diverse.**
- Non vi è dubbio che tale modo di procedere può porre il problema della riferibilità di quella che sarà la risposta al quesito.

# COLLABORATORI DEL C.T.U.

- **Preventiva autorizzazione e nomina formale non saranno necessarie nelle ipotesi in cui il C.T.U. assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto «esterno» svolta successivamente dal giudice (Cass. 16471/2009).**

# **COLLABORATORI DEL C.T.U. (segue)**

- **Non è, peraltro, dubitabile che, quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico abbiano propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato debba conferire incarico autonomo (art. 56/4° d.P.R. 115/2002).**



# **COLLABORATORI DEL C.T.U. (segue)**

- **Essendo il C.T.U. (e non il suo collaboratore) ad essere stato nominato dal giudice, e ad avere assunto le relative responsabilità, non può essere ammesso che la risposta al quesito provenga da un soggetto diverso dal C.T.U. medesimo, come tale privo della necessaria legittimazione.**
- **Non deve esservi traslazione dell'incarico giudiziario dal C.T.U. allo specialista.**

# **COLLABORATORI DEL C.T.U. - COMPENSI**

- **Le spese sostenute dal C.T.U. per l'adempimento dell'incarico vengono liquidate previa valutazione della «necessità» delle stesse.**
- Qualora il C.T.U. sia stato autorizzato ad avvalersi di collaboratori, non si pongono, almeno in ipotesi (deve sempre compiersi la valutazione di «necessità»), problemi in ordine alla liquidabilità del costo della relativa opera (art. 53/3° d.P.R. 115/2002).
- Qualora il C.T.U. si sia avvalso di collaboratori senza preventiva autorizzazione del giudice, potrebbero, invece, con riguardo all'oggetto, porsi problemi di maggiore sostanza.

# COLLABORATORI DEL C.T.U. .

## COMPENSI - (segue)

- **Nel caso in cui il C.T.U. si sia avvalso, previamente autorizzato dal giudice, dell'opera di un ausiliario e la somma a questi dovuta per l'opera prestata non sia stata liquidata nel corso del processo, se l'ausiliario, successivamente alla definizione del giudizio, agisca per ottenere la corresponsione del compenso, sono solidalmente obbligati al pagamento il C.T.U., quale committente della prestazione, nonché tutte le parti del giudizio, anche quelle risultate vittoriose, in quanto la relativa spesa va considerata necessaria per l'espletamento della c.t.u. e la prestazione deve ritenersi svolta nel loro interesse comune (Cass. 22962/2004).**

# **COLLABORATORI DEL C.T.U. - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO**

- **Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il c.t.u. si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti, tempestivamente avvertite e poste in grado di proporre le loro osservazioni.**
- Tali regole si intendono rispettate qualora il C.T.P., ancorché non avvertito, sia posto nella condizione di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U.

# Utilizzabilità di c.t.u. acquisita in un diverso processo

- La c.t.u. è una prova documentale e non un mezzo di prova.
- Il giudice può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una c.t.u. (ritualmente acquisita) svolta in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti (Cass. 7364/2012; Cass. 5714/2010; Cass. 28855/2008).

# CONSULENZA TECNICA DI PARTE (c.t.p.)

- Le c.t.p., nel processo civile, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova, ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (*ex multis*: Cass. 16552/2015).

## c.t.p. (segue)

- **La c.t.p., ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. 2063/2010).**

## c.t.p. (segue)

- Proprio perché priva di autonomo valore probatorio, **la produzione della c.t.p. deve ritenersi sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.** ed è, pertanto, ammissibile anche in sede di appello (Cass. S.U. 13902/2013).



## c.t.p. (segue)

- La c.t.p. (che concettualmente si distingue dalle osservazioni critiche alla c.t.u.) può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte (Cass. 259/2013).

## c.t.p. (segue)

- **In giurisprudenza è stato affermato che, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, alla perizia giurata si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.**
- **Tuttavia, è stato anche affermato che il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Cass. 26550/2011).**

## c.t.p. (segue)

- **La relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale siano ritraibili elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione**, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente (Cass. 21827/2013).

## c.t.p. (segue)

- Le **spese sostenute per la c.t.p.**, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, 1° comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 84/2013).

# c.t.p. - Compenso

- Il C.T.P. svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, **il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale**; ne consegue che **il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali**, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del C.T.U., la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale (Cass. 19399/2011).

# Indagini suppletive

- Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il C.T.U. sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o *in toto*, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

# Partecipazione del C.T.U. all'udienza

- **Art. 197 c.p.c.**
- [I]. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

# **Artt. 198, 199 c.p.c. - Conciliazione innanzi al c.t.u.**

- **L'ambito delle operazioni peritali si può rivelare particolarmente idoneo alla conciliazione della lite, con evidenti vantaggi per l'efficienza della giustizia civile.**
- **Sovente il c.t.u., nello svolgere le sue attività, è in grado di approfondire e meglio comprendere quali siano gli interessi che ruotano intorno alla controversia, e le sue capacità tecniche lo rendono particolarmente idoneo per suggerire alle parti un'equa composizione della lite.**
- **Un c.t.u. bravo e motivato è spesso, potenzialmente, in grado di favorire una transazione fra le parti che non solo ponga fine al processo in cui presta il suo ufficio, ma ne prevenga di nuovi.**



# **Artt. 198, 199 c.p.c. - Conciliazione innanzi al c.t.u. (segue)**

- **Se le parti si conciliano, deve essere redatto processo verbale della conciliazione, da inserire nel fascicolo d'ufficio.**
- **Il g.i. attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo a tale processo verbale.**

# Conciliazione

- **Art. 198 c-p.c. - Esame contabile.**
- [I]. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.
- [II]. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

# Conciliazione

- **Art. 199 c.p.c. - Processo verbale di conciliazione.**
- [I]. Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.
- [II]. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

# Conciliazione

- **Art. 200 c.p.c. - Mancata conciliazione.**
- [I]. Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
- [II]. **Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.**